



delle cambiali rilasciate all'Impresa costruttrice e che di conseguenza potrà chiedere la cancellazione dell'ipoteca di secondo grado e così adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dal citato atto di frazionamento 28 aprile 1953.

Per quanto riguarda il diritto di commissione, la Cooperativa "Volere" ha fatto appello allo spirito di comprensione dello Istituto ed ai principi dell'equità, chiedendo che esso venga applicato per il solo periodo intercorrente dalla data di conferma dell'atto di frazionamento fino a quella di scadenza del periodo di ammortamento del mutuo, in considerazione delle circostanze che hanno impedito di effettuare gli adempimenti contrattuali, cui era condizionato il rilascio della detta conferma, richiesta per rendere operante il contratto di frazionamento.

Interpellato in proposito, il Servizio legale, ha espresso il parere che sotto il profilo strettamente giuridico la Cooperativa "Volere" non potrebbe sottrarsi al pagamento del diritto di commissione nei modi e nei termini di cui al contratto di frazionamento 28 aprile 1953, ma tenuto conto che la Cooperativa stessa,